

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 DEL 27 Settembre 2019

OGGETTO	RECEPIMENTO DELLA DAL N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CON CONTESTUALE ADEGUAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELL'EDIFICATO SPARSO O DISCONTINUO
---------	---

L'anno 2019 il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 14:50, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Bagnoli Silvia	P	Oleari Maria Chiara	P
Catellani Martina	P	Pernarella Mauro	
Chiessi Marco	P	Rovesti Riccardo	P
Ghirelli Ilenia	P	Sacchetti Marco	P
Giovannini Stefano	P	Santini Monica	P
Gocini Samuele	P	Sassi Erik	P
Mora Simone		Setti Giancarlo	P
Nicolini Gianluca	P	Zaccarelli Haingonirina	

Presenti: 14

Assenti: 3

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	P
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	P

Assiste **IL SEGRETARIO GENERALE** del Comune Gandellini Stefano.

Assume la presidenza dell'adunanza **Oleari Maria Chiara, Presidente del Consiglio Comunale.** Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Bagnoli Silvia - Gocini Samuele - Santini Monica.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 27/09/2019

RECEPIMENTO DELLA DAL N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CON CONTESTUALE ADEGUAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELL'EDIFICATO SPARSO O DISCONTINUO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n. 186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. [30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"](#));

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n. 186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina -consente- ai Comuni, nell'applicazione del contributo di costruzione, di pronunciarsi motivatamente su alcune singole voci così da meglio adattare alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n. 186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalentemente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n. 186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;



CITTÀ DI CORREGGIO

- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc...);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art.48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29 aprile 2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione" e la delibera di Giunta Regionale n.1433 del 2 settembre 2019 avente per oggetto la correzione di errori materiali e miglioramenti testuali della DAL 186/2018 e della DGR 624/2019;

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
 - confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Correggio, la I Classe, in quanto comune confinante con capoluogo di Provincia;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità di **variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività



CITTÀ DI CORREGGIO

sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalentemente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:

- non apportare riduzioni della AI;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di prevedere **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato dalla DAL 186/2018 in attuazione della legge urbanistica, fino alla completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o edilizia, addensamento o sostituzione urbana e interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, si ritiene, al fine di *promuovere la riqualificazione del centro storico ed in particolare delle sue cortine edilizie e dei portici di uso pubblico*, di stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, per i seguenti interventi qualora effettuati **all'interno del perimetro del Centro Storico (Zona A1)**, così come individuato dallo strumento urbanistico vigente, da applicarsi alla quota residua dell'onere rispetto alla riduzione del 35%:

Descrizione intervento	% di riduzione				
	U1	U2	D	S	QC C
<i>Ristrutturazione edilizia e Restauro, qualora prevedano contestualmente il recupero dei fronti dell' "Edificio" prospicienti la pubblica via <u>o</u>, in alternativa, dei portici di uso pubblico</i>	50%	50%	0%	0%	0%
<i>Ristrutturazione edilizia e Restauro qualora prevedano contestualmente il recupero dei fronti dell' "Edificio" prospicienti la pubblica via <u>e</u> dei portici di uso pubblico</i>	100%	100%	0%	0%	0%
<i>Riqualificazione e ricomposizione edilizia, ove ammessi dalla disciplina urbanistica del Centro Storico</i>	30%	30%	0%	0%	0%

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del **30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), poiché si riconosce il valore socio assistenziale svolto da tali strutture, in particolare per quelle convenzionate con l'Ente comunale, si ritiene di:
 - stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: -30%, per le strutture convenzionate con l'Ente Comunale. E' comunque demandata alla sottoscrizione della convenzione con il Comune la possibilità di estendere tale riduzione fino al massimo del 50%.
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.L. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU), poiché si riconosce la **valenza sociale ricoperta dall'ERS**, si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: U1 -20% e U2 -20%



CITTÀ DI
CORREGGIO

- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art.3, comma 1, letterab, della Legge regionale 16 luglio 2015, n.11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene, *al fine di promuovere uno sviluppo economico sostenibile*:
 - di stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/oU2: U1 -20% e U2 -20%
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), *al fine di incentivare e facilitare lo sviluppo economico delle attività produttive*, si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/oU2: U1 - 30% e U2 -30%
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), *al fine di promuovere edilizia a basso consumo energetico*, si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni di U1 e/oU2, definendo i rispettivi criteri e soglie per

Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni:	% riduzione U1	% riduzione U2
---	----------------	----------------

1 Per le costruzioni a basso consumo energetico o comunque realizzate con tecnologie tali da garantirne una maggiore sostenibilità ecologica ed ambientale che raggiungano la Classe A (attestata con adeguata documentazione a fine lavori, ai sensi di legge)	-... %	-25 %
---	--------	-------

2 Per le costruzioni a basso consumo energetico o comunque realizzate con tecnologie tali da garantirne una maggiore sostenibilità ecologica ed ambientale che raggiungano una Classe superiore alla A (attestata con adeguata documentazione a fine lavori, ai sensi di legge)	-... %	-50 %
---	--------	-------

modulare l'applicazione di tali riduzioni:

- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:
 - confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:



CITTÀ DI
CORREGGIO

- introdurre i seguenti coefficienti delle quote D ed S , riferite all'attività di logistica per il rilevante impatto che la stessa determina sulla viabilità e sull'ambiente, a fronte della scarsa ricaduta occupazionale:

attività produttiva e/orurale
attività di logistica
 $K_s = 2$

indicazione coefficiente
 $K_d = 2$ e

.....

.....

- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base T_d e T_s per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di:
 - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale, trattandosi di attività che, a fronte di un notevole incremento di valore delle aree, comportano un notevole impatto sulla opera di urbanizzazione sia sull'ambiente, in particolare per la matrice aerea per l'aumento dei flussi di traffico, si ritiene di:
 - prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale
- in merito al **punto 5.1.5.** relativo all'indicazione del costo medio della camera in strutture alberghiere:
 - si definisce il seguente costo medio della camera: € 61,00, pubblicato sui comuni motori di ricerca internet (Fonte: *Google.com* del 19.09.2019);
 - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:
 - non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018
- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di rendicontazione delle spese sostenute delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
 - confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate, nel rispetto di quanto precisato al punto 1 dell'Allegato 5 al presente atto "Precisazioni in merito allo scomputo degli oneri e Importi Unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali";
- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle modalità di versamento della quota del contributo di costruzione), al fine di rendere meno gravoso l'onere a carico del cittadino in caso di intervento edilizio, si ritiene di:
 - ammettere la corresponsione di una quota minima pari al 50% del contributo di costruzione dovuto al ritiro del PdC, ovvero contestualmente alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero prima dell'inizio dei lavori, in caso di SCIA e di CILA con inizio lavori differito,
 - stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: Fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata



CITTÀ DI
CORREGGIO

da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate per un importo pari al 100% della somma da versare maggiorato del 10% quale sanzione per il danno arrecato assumendo la percentuale minima prevista dall'art.20, c. 1, lett. a) della L.R. 23/2004 prevista in caso di ritardo del pagamento

- stabilire altresì che il debito residuo può essere versato senza interessi entro dodici mesi dalla scadenza fissata per la prima rata, e comunque non oltre la data di fine lavori nel caso avvenga prima dei dodici mesi. In caso di ritardo del pagamento delle singole rate saranno applicate le sanzioni di cui all'art.20 della L.R.23/2004 e ss. mm. e ii.

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18 gennaio 2000 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "approvazione regolamento di applicazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali, nonché le deliberazioni di Consiglio Comunale n.184/1988 e di Giunta comunale n.105/1993 inerenti la monetizzazione delle opere di urbanizzazione. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la **ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione**; RITENUTO nelle more dell'adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG) di procedere, ai soli fini dell'applicazione della disciplina del contributo di costruzione, attraverso la predisposizione di un apposito elaborato descrittivo e cartografico costituente l'**Allegato 4**, parte integrante del presente provvedimento,

- all'adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all'art.32, commi 2 e 3, della L.R. n.24/2017, in attuazione di quanto previsto al punto 6.3.2. della DAL n.186/2018;
- all'individuazione dell'edificato sparso o discontinuo e delle relative aree di pertinenza e di completamento ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della L.R. n.24/2017, in attuazione di quanto previsto ai punti 6.3.2 e 7 della DAL n.186/2018;

RITENUTO infine di rivalutare la tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali, in attuazione di quanto previsto al punto 6.5. della DAL n.186/2018, attraverso la predisposizione dell'**Allegato 5**, parte integrante della presente delibera consiliare, allegato contenente altresì alcune precisazioni dispositive in riferimento alle modalità operative da adottarsi ai fini dello scomputo degli oneri;

VISTA l'innovazione in materia di contributo di costruzione introdotta dalla nuova disciplina regionale di cui alla DAL 186/2018 e dal relativo atto di coordinamento, si ritiene opportuno, prevedere un periodo di sperimentazione e monitoraggio di almeno un anno o comunque fino

all'approvazione del PUG, al fine di verificarne le ricadute sul territorio e sul bilancio comunale ed eventualmente prevedere misure correttive;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente Territorio e Ambiente nella seduta del 25.09.2019.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio comunale interessato, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 267/2000

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000;

SENTITA la relazione dell' assessore ai Lavori Pubblici e all'Ambiente

Intervengono:

Gianluca Nicolini - consigliere Correggio Siamo noi
Stefano Giovannini - capogruppo Ilenia Malavasi Sindaco
Fabio Testi - assessore ai Lavori Pubblici e all'Ambiente
Martina Catellani - capogruppo Partito Democratico
Ilenia Malavasi - sindaco

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Giancarlo Setti - Movimento 5 stelle; Gianluca Nicolini, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi), astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) DI RECEPIRE la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:



CITTÀ DI
CORREGGIO

- a) nell'allegato **Allegato 1**, recante **“Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione”** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) nell'allegato **Allegato 2**, recante **“Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18 gennaio 2000 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto **“approvazione regolamento di applicazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione”** e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali, nonché delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 184 del 22 luglio 1988 e di Giunta Comunale n. 105 del 27 febbraio 1993 aventi ad oggetto gli importi per le monetizzazioni delle opere di urbanizzazione.
- 3) DI APPROVARE, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la **“Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione”**;
- 4) DI APPROVARE, ai sensi del punto 6.3.2. della DAL n. 186/2017, lo **“Adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L. R. n. 24/2017”**, di cui all'**Allegato 4**, parte integrante del presente provvedimento, dando atto che detta perimetrazione ha efficacia ai soli fini dell'applicazione della nuova disciplina del contributo di costruzione recepita dal presente atto, fino all'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG);
- 5) DI APPROVARE la **“Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali”**, adeguata ai criteri generali fissati al punto 6.5. della DAL n. 186/2018, di cui all'**Allegato 5**, parte integrante della presente delibera consiliare, nonché le **“Precisioni dispositive in merito allo scomputo d'oneri”** contenute nel medesimo **Allegato 5**;
- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 7) DI STABILIRE che gli effetti del presente atto saranno oggetto di monitoraggio per un anno dalla sua efficacia e comunque fino all'approvazione del PUG, riservandosi l'Ente eventuali ratifiche ai sensi della DAL 186/2018;
- 8) DI PUBBLICARE integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
- 9) DI TRASMETTERE copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 10) DI DARE ATTO che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla



**CITTÀ DI
CORREGGIO**

pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedentepunto 8.



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Oleari Maria Chiara
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente)